



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 2/18

(Proc. P.A. 59/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Romano Troiani (Tessera FISE n. 009747/G)

PREMESSO CHE

- in data 31 luglio 2017 la Segreteria del C.R. Fise Lazio inoltrava, per conto del Presidente del Comitato regionale, mail corredata di allegati inviata dalla Sig.ra Silvia Drecogna, titolare del negozio di articoli per equitazione denominato “Horseland di Drecogna Silvia”;
- la Sig.ra Drecogna denunciava le condotte del Sig. Romano Troiani allegando, tra l’altro, copia della denuncia querela sporta nei confronti di quest’ultimo presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa;
- il successivo 18 settembre la Procura federale chiedeva alla Sig.ra Drecogna la produzione di:
 - 1) copia della mail cui la medesima faceva riferimento nella denuncia querela sporta;
 - 2) bolla di avvenuta consegna della merce;
 - 3) preventivo di spesa intestato alla New Capannelle Sporting Club Ass. Dil.;
 - 4) fattura emessa per la fornitura di merce;
- la denunciante riscontrava la richiesta inviando anche la schermata relativa al tracking della consegna della merce fornita alla New Capannelle rendendosi disponibile, altresì, alla produzione di copia della denuncia di furto/smarrimento dell’assegno con cui il Sig. Troiani intendeva pagare la merce;
- all’esito delle indagini è emerso che:
 - 1) nei primi giorni del mese di Maggio 2017 il Sig. Romano Troiani contattava la Selleria Horseland di cui era titolare la denunciante sig.ra Drecogna al fine di ottenere un preventivo per la fornitura



Federazione Italiana Sport Equestri

di merci di varia natura;

2) il successive 18 maggio gli articoli ordinati venivano spediti presso la “New Capannelle Sporting Club ASD”;

3) in data 22 maggio 2017 la merce veniva regolarmente consegnata presso quest’ultima società e, conseguentemente, la selleria Horseland emetteva regolare fattura che veniva pagata con consegna al corriere di un assegno datato 23 giugno 2017;

4) al fine di verificare la genuinità del titolo la denunciante contattava la propria banca che comunicava che l’assegno faceva parte di un blocchetto risultato rubato e, dopo aver preso contatti con il Sig. Troiani, questi a mezzo mail confermava di essere consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno;

5) in data 6 luglio l’assegno veniva protestato e, il successivo 31 luglio, la sig.ra Drecogna sporgeva denuncia querela nei confronti del deferito;

- in data 15 novembre 2017 la Procura Federale, al termine delle indagini, formulava intenzione di deferimento innanzi al Tribunale federale per violazione dell’art. 1.1 Reg. Giust. perchè il comportamento del Sig. Troiani era in contrasto con *“i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”* con le aggravanti di cui all’art. 8 lett. d) per *“aver cagionato un danno di rilevante entità”*; lett. f) per *“aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso”*; lett. g) per *“aver commesso l’illecito...per conseguire od assicurare a sè...un vantaggio o l’impunità di un altro illecito”*;

- il successivo 30 novembre 2017 perveniva mail con la quale il difensore del deferito comunicava l’avvenuta nomina e chiedeva che il proprio assistito venisse ascoltato in relazione ai fatti contestati;

- in data 13 dicembre il Sig. Troiani si sottoponeva ad interrogatorio riferendo, in merito alle contestazioni, che:

1) la merce – pur se ordinata da lui – era destinata ad un suo cliente, tale Sig. Andrea Bernardini;

2) non aveva ritirato personalmente la merce nè tantomeno aveva consegnato l’assegno al corriere;

3) disconosceva la mail inviata alla selleria Horseland.

TENUTO CONTO CHE

- la Procura Federale depositava atto di deferimento in data 5 gennaio 2018 e tempestivamente il



Federazione Italiana Sport Equestri

Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento per il successivo 12 febbraio 2018;

- nella mattinata del 12 febbraio 2018 perveniva mail da parte del deferito con cui il medesimo preannunciava l'invio di un certificato medico (mai giunto) ed inviava:

a) file *word* di denuncia querela contro il sig. Andrea Bernardini senza data né firma;

b) fattura n. 2 del 10 marzo 2015 emessa da New Capannelle Sporting Club asd;

c) fattura n. 8 del 10 novembre 2015 emessa da New Capannelle Sporting club asd;

d) copia contratto di finanziamento tra il sig. Bernardini ed il sig. Troiani;

e) fattura emessa da Horseland di Drecogna Silvia;

f) fattura emessa da Selleria Macioce;

- all'udienza del 12 febbraio 2018 il Tribunale, in assenza di richieste di mezzi istruttori, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni di seguito trascritte:

- *"La Procura si riporta all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, e conclude per l'applicazione della sanzione della sospensione di 2 mesi ex art. 6 comma 1 lett. e) e dell'ammenda di euro 2.000,00";*

- *l'Avv. Bonifacio, difensore del deferito, "si riporta a quanto depositato in data odierna via e mail per il tramite del sig. Romano Troiani (copia della denuncia querela nei confronti del sig. Andrea Bernardini nonché copia contratto di finanziamento datato 14 marzo 2016 tra quest'ultimo e il sig. Troiani e copia assegno del 23.06.2017 n. 0036360970-09 già in atti, fattura n. 2 del 10 marzo 2015, fattura n. 8 del 10 novembre 2015, fattura n. 003/17/B del 22 maggio 2017 già in atti, fattura n. 7 del 13 giugno 2017). La difesa contesta quanto prospettato e richiesto dalla Procura Federale concludendo per il proscioglimento del Sig. Romano Troiani";*

Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- In via preliminare occorre affermare che la documentazione depositata a mezzo mail il 12 febbraio 2018 non può essere acquisita per violazione del termine di cui all'art. 48, primo comma, Reg. Giust.;

- nel merito, dagli atti è emerso che:

1) la Sig.ra Silvia Drecogna, titolare della selleria Horseland, ha redatto preventivo di spesa richiesto dal Sig. Romano Troiani per l'importo di euro 7.765,00;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- 2) dopo accettazione del preventivo di spesa, la stessa ha spedito, all'indirizzo indicato dal deferito, la merce ordinata, emettendo regolare fattura a carico della New Capannelle Sporting Club Ass. Dil.;
- 3) la merce veniva pagata mediante consegna al corriere di un assegno post datato risultato facente parte di un blocchetto di assegni rubato;
- 4) l'assegno veniva protestato;
- 5) la sig.ra Drecogna riceveva mail, apparentemente proveniente dal deferito che, in particolare, attestava che *"suddetto assegno n. 00036360970-09 serie R della Banca popolare del Lazio agenzia di San Cesareo – datato 23-06-2017 risulta facente parte di un blocchetto rubato. E di ciò ne ero pienamente consapevole al momento della consegna al corriere"*;
- 6) detta mail, la cui paternità è stata contestata dal sig. Troiani, in realtà è stata inviata dal medesimo indirizzo di posta elettronica (*lrstablesdsantaclara@gmail.com*) utilizzato per il perfezionamento della compravendita della merce;
- che nel corso dell'interrogatorio l'incolpato si è limitato a negare gli addebiti senza provare in altro modo le proprie dichiarazioni, ammettendo solo di aver trattenuto parte della merce inviata dalla Sig.ra Drecogna nonchè disconoscendo la mail confessoria ricevuta dalla medesima Sig.ra Drecogna;
 - che appare sussistere la responsabilità del sig. Troiani, essendo stata integrata la fattispecie descritta nell'incolpazione, la cui tenuta non appare scalfita dall'attività difensiva, oggettivamente inidonea ad offrire una spiegazione alternativa plausibile e ciò anche in relazione alla mail contestata, la quale appare riconducibile proprio al deferito;
 - certo risulta, invece, che il sig. Troiani ha ordinato la merce, l'ha (almeno in parte, come dallo stesso ammesso) trattenuta e non (neppure in relazione a tale parte) pagata;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6, comma 1, lett. c) ed e) Reg. Giust. Fise e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA



Federazione Italiana Sport Equestri

al Sig. Romano Troiani la sanzione della sospensione di mesi due da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'ammenda di euro 2.000,00.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust. Fise.

Roma, 21 febbraio 2018

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: F.to Avv. Valentina Mazzotta